



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 11 DEL 30-04-2016

ORIGINALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile, alle ore 09:30, presso la Sala Consiglio Comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BOGANA AMALIA SERENELLA	X		CODEMO LUIGI		X
SPADA GIAMPAOLO		X	SPADA LUIGI	X	
ZANCANER ANGELO	X		CODEMO ANTONIO	X	
TESSARO GIOACHINO	X				
DAL ZUFFO MARTINA	X				
DAL ZOTTO CLAUDIO	X				
TODOVERTO GIUSTO	X				

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 2**
PRESENTI ESTERNI: 0

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.

Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi;
- che la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha approvato un regolamento distinto per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo impianto di tributi comunali.

VISTO il regolamento per la disciplina della componente dell'Imposta Unica Comunale relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di consiliare n. 14 del 20/05/2014.

CONSIDERATO che si rende necessario un aggiornamento del regolamento, a seguito di una serie di "novità normative" che sono state emanate dalla legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 01.03.2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

PRESO atto che al Servizio Associato Demografico Tributi dell'Unione Montana Feltrina è stata affidata la gestione anche dell'imposta comunale sugli immobili;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2014, esecutiva, con la quale venivano trasferite all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2014 n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa

a:

“Organizzazione generale di amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo..” a cui fanno riferimento anche le entrate tributarie tra cui anche l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

PRECISATO:

- che gli introiti derivanti dal tributo oggetto della presente vengono incassati direttamente dal comune secondo quanto di competenza e che gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal comune secondo quanto di competenza;
- che l'adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l'istituzione di tributi, la determinazione delle tariffe, aliquote e detrazioni, viene disposta dall'Unione su proposta della Giunta comunale e/o del Consiglio comunale;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Allegato B)

ACQUISITI i seguenti pareri:

- del responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente sotto la lettera C);
- del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente sotto la lettera D).

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Spada Luigi rileva che l'argomento non è stato oggetto di esame da parte della Commissione Regolamenti;

Il Sindaco evidenzia che trattasi di modifiche imposte dalle disposizioni legislative e pertanto non discrezionali;

CON VOTI palesi favorevoli unanimi;

delibera

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di modificare, come di seguito, gli articoli sotto specificati del vigente regolamento per la disciplina della componente dell'Imposta Unica Comunale relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di consiliare n. 14 del 20/05/2014:

- ALL'ARTICOLO 5 “Soggetti passivi”

ELIMINARE al comma 1 la prima frase “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4” e SOSTITUIRE con la seguente :

“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

ELIMINARE al comma 4 la prima frase “Nel caso.....omissis.....famigliare del possessore” e SOSTITUIRE con le seguenti:

- ALL'ARTICOLO 7 “Esenzioni e riduzioni”:

AGGIUNGERE il seguente comma:

1.bis. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

- ALL'ARTICOLO 9 "Modalità di pagamento"

ELIMINARE il comma 3

dando atto che viene corretta la numerazione dei commi successivi

3.di dare atto che il regolamento per la per la disciplina della componente dell'Imposta Unica Comunale relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di consiliare n. 14 del 20/05/2014 e come modificato dalla presente proposta, si compone di n. 13 articoli ed è allegato alla presente sotto la lettera A);

4.di dare atto altresì che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione, nonché osservati quelli relativi alla Circolare prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

5.di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua approvazione nella prima seduta utile.

6.di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione avente esito favorevole unanime .espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AMALIA SERENELLA BOGANA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 11 del 30-04-2016, avente ad oggetto **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE MODIFICHE**, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 10-05-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CODEMO ORNELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Regolamento TASI

TITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II
Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetti passivi

TITOLO III
Determinazione dell'imposta

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV
Dichiarazioni e riscossione

- Art. 8 - Dichiarazioni
- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Somme di modesto ammontare
- Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Normativa di rinvio

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.

L'occupante versa la TASI nella misura del 0,30 per cento (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazione principale. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III Determinazione dell'imposta

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

1.bis. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TITOLO IV Dichiarazioni e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta dall'occupante.

5. Rimane dovuta la presentazione delle dichiarazioni ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che il dato NON sia acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 euro per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se

l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.

Art. 13 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

PROVINCIA DI BELLUNO

Allegato D)

Oggetto: Parere art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

La sottoscritta Schievenin Rosanna - Responsabile del Servizio Finanziario

In riferimento alla proposta di deliberazione di consiglio comunale ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE MODIFICHE.**

esprime parere favorevole:

in ordine alla regolarità contabile

(Schievenin Rosanna)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune Di Alano di Piave
L'organo di revisione
Verbale n 18 del 26 aprile 2016

Oggetto: Verbale di parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
all'oggetto: "Approvazione modifiche regolamento per la disciplina della TASI"

Il sottoscritto revisore dei conti Dott. Tommaso Zanini

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi;
- che la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha approvato un regolamento distinto per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo impianto di tributi comunali.

VISTO il regolamento per la disciplina della componente dell'Imposta Unica Comunale relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di consiliare n. 14 del 20/05/2014.

CONSIDERATO che si rende necessario un aggiornamento del regolamento, a seguito di una serie di "novità normative" che sono state emanate dalla legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO atto che al Servizio Associato Demografico Tributi dell'Unione Montana Feltrina è stata affidata la gestione anche dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2014

VISTI i seguenti pareri:

- del responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente sotto la lettera C);
- del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente sotto la lettera D).

l'Organo di Revisione,

Per quanto di sua competenza esprime parere favorevole alla proposta di modifica del regolamento comunale per la disciplina della componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) così come proposto al Consiglio Comunale dell'Ente.

Grezzana, 26 Aprile 2016

Dott. Tommaso Zanini



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

PROVINCIA DI BELLUNO

Allegato C)

OGGETTO: Parere art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto Cristian De Moliner - Responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina

in riferimento alla proposta di deliberazione n. 46 del 18.04.2016 ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE MODIFICHE.**

esprime parere favorevole:

in ordine alla regolarità tecnica.

(Cristian De Moliner)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
